

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 16 novembre 2010

tra

Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca") rappresentata dai Sigg. Carlos. Gonzaga, F. Zambruno, e F. Ponti

e

La Delegazione Sindacale

DIRCREDITO-FD, composta dai Sigg. C. Piantanida, R. Astesani e T. Torrisi Berterlli

facente parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.5.12.2005, n. 252;

premesso che:

- a) in data 21 giugno 2007 fra le Delegazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA e la Banca si è stipulato l'accordo sindacale aziendale in materia di previdenza complementare per la definizione di proposte di modifiche statutarie di adeguamento al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito "l'accordo 21.6.2007") relativamente alla forma pensionistica complementare attuata dal "Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A." (di seguito il "Fondo Pensione");
- b) il testo delle proposte di modifiche statutarie come sopra definito è stato definitivamente approvato dall'Assemblea dell'8 ottobre 2007 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione con delibera del 23 aprile 2008 (di seguito "lo Statuto");
- c) nel testo allegato sub C all'accordo 21.6.2007 era stato altresì definito, quale parte integrante dell'accordo medesimo e con specifico riferimento agli articoli 16, 19, 25 dello Statuto, anche il Regolamento per l'elezione dei Delegati, dei Consiglieri e dei Sindaci e per la revoca dei Consiglieri, in merito al quale le parti hanno condiviso la necessità di procedere ad una ampia revisione anche al fine di introdurre la modalità del voto elettronico;
- d) la Banca e la Delegazione Sindacale DIRCREDITO-FD si sono successivamente incontrate per procedere ad una revisione del suddetto regolamento elettorale, al fine



di introdurre una regolamentazione anche per la votazione delle delibere dell'Assemblea paritetica di cui all'art. 15 dello Statuto e per l'introduzione delle modalità di voto elettronico, da applicare a partire dal prossimo rinnovo delle cariche in scadenza;

tutto ciò premesso,

ad esito degli incontri di cui al punto d) della premessa, si è stipulato il seguente accordo sindacale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

Art. 1

Con riferimento agli articoli 15, 16, 19 e 25 dello Statuto le parti assumono quale regolamento per le votazioni delle delibere dell'Assemblea paritetica e per le elezioni, la nomina e la revoca dei componenti l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale del Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A. il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo.

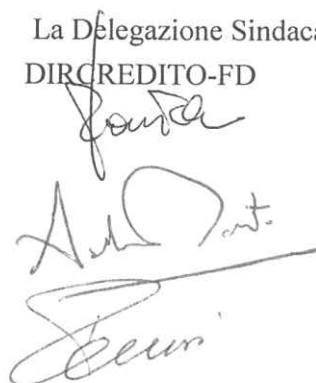
Art. 2

Il regolamento di cui al precedente art. 1 sostituisce integralmente il regolamento di cui all'allegato C dell'Accordo sindacale aziendale in materia di previdenza complementare del 21 giugno 2007 sottoscritto tra la Deutsche Bank S.p.A. e le delegazioni sindacali DIRCREDITO FD, FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL e UILCA.

Deutsche Bank S.p.A.



La Delegazione Sindacale
DIRCREDITO-FD



REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE VOTAZIONI DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA PARITETICA, PER LE ELEZIONI, LA NOMINA E LA REVOCA DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE DEL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK SPA (a norma degli artt. 15, 16, 19 e 25 dello Statuto del Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank SpA, approvato dall'Assemblea l'8 Ottobre 2007 e modificato dal C.d.A. del Fondo il 23 Aprile 2008 di seguito "Lo Statuto")

Parte I

Votazione delle delibere dell'Assemblea Paritetica (Art. 15 dello Statuto)

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea Paritetica

L'Assemblea Paritetica di cui all'art. 15 dello Statuto è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito "il Presidente"), il quale, sentito il Consiglio, provvede a diramare a tutti gli iscritti ed alle aziende un avviso, nel quale sono precisate le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto.

L'avviso deve essere diramato non oltre il secondo giorno successivo a quello della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea, ovvero, nel caso di cui al comma 2 dell'art 38 dello Statuto (proposta di scioglimento del Fondo), non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del relativo accordo da parte della presidenza del Fondo.

Il Presidente provvede, altresì, ad informare le parti della fonte istitutiva affinché provvedano alla costituzione del Seggio Elettorale Centrale.

Art. 2 - Votanti

Partecipano alle votazioni gli iscritti, compresi i soggetti fiscalmente a carico purché maggiorenni, (di seguito "gli iscritti") che risultino tali al primo giorno del mese precedente a quello in cui viene diramato l'avviso di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Restano, pertanto, esclusi dalle votazioni i pensionati indiretti e i pensionati che fruiscono di rendita in convenzione assicurativa.

Art. 3 - Costituzione del Seggio Elettorale Centrale

Entro i 30 giorni successivi alla diramazione dell'avviso di cui al comma 2 dell'art.1 del presente Regolamento, su invito del Presidente, si procede, presso la Direzione Generale della Banca di Milano all'insediamento del Seggio Elettorale Centrale, composto da un componente designato dalle aziende e da un massimo di un componente (e un supplente) per ciascuno degli organismi sindacali aziendali costituiti nelle aziende a norma dell'art. 22 del CCNL 8.12.2007 (di seguito gli "organismi sindacali aziendali") dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o comunque firmatarie del CCNL.

¹

I componenti del Seggio Elettorale Centrale di parte sindacale sono designati per iscritto dagli organismi sindacali aziendali costituiti presso ciascuna delle aziende.

Il Seggio Elettorale Centrale elegge a maggioranza fra i propri componenti un Presidente ed un Segretario, informandone la Presidenza del Fondo Pensione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per ciascuna riunione del Seggio verrà redatto apposito verbale nel quale saranno indicati i nominativi dei presenti.

Il Seggio Elettorale Centrale dura in carica fino al trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

La Banca mette a disposizione del Seggio Centrale i locali ed i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività.

Art. 4 - Funzioni del Seggio Elettorale Centrale

Il Seggio Elettorale Centrale ha la funzione di coordinare le attività elettorali secondo le procedure previste e di svolgere le operazioni necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni di voto. A tal fine, assolve, in particolare, ai seguenti compiti:

- a) entro 30 giorni dalla data fissata per le elezioni:
 - certifica le liste elettorali degli aventi diritto al voto, anche per le finalità di cui al successivo art. 5, comma 2, sulla base dei dati forniti dal Fondo Pensione;
 - provvede alla vidimazione delle schede per gli iscritti che votano per corrispondenza, preventivamente predisposte dai Servizi Amministrativi del Fondo e collabora con i Servizi stessi per la relativa spedizione;
 - porta a conoscenza degli iscritti, con l'ausilio dei Servizi Amministrativi del Fondo i termini e le modalità di esercizio del diritto di voto;
- b) verifica la regolarità delle votazioni e la validità dei voti espressi;
- c) provvede allo scrutinio delle schede ricevute per corrispondenza sommando i relativi voti espressi con quelli di coloro che hanno votato con il sistema elettronico;
- d) redige il verbale di cui al successivo art. 6 e lo trasmette al Presidente unitamente a tutta la documentazione.

Art. 5 - Esercizio del diritto al voto

Il voto è espresso su scheda elettronica, secondo le modalità previste dall'allegato tecnico, da parte degli aderenti che possono accedere alla propria "area riservata" sul sito web del Fondo Pensione.

Il voto per corrispondenza sarà utilizzato per i pensionati diretti aventi diritto al voto, nonché per gli aderenti che ne facciano espressa richiesta ai Servizi Amministrativi del Fondo in quanto impossibilitati ad accedere al sistema di voto elettronico.

Le schede elettorali in forma cartacea, vidimate del Seggio Elettorale Centrale, saranno inviate agli interessati con acclusa la busta preaffrancata da utilizzare per la restituzione al Seggio Elettorale Centrale della busta anonima - anch'essa acclusa - in cui inserire la scheda dopo l'esercizio del voto.

Saranno ritenuti validi i voti espressi per corrispondenza che perverranno al Seggio Elettorale Centrale entro l'ultimo giorno di votazione. Lo spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza sarà effettuato dal seggio Elettorale Centrale a partire dal giorno successivo.



Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in via continuativa nell'arco di 4 giornate lavorative.

Tutti gli iscritti saranno informati sui termini e sulle modalità di svolgimento delle votazioni tramite avviso da parte del Seggio Elettorale Centrale almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

Il Seggio Elettorale Centrale provvede alla verifica della correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali sia elettroniche che per corrispondenza e fornisce assistenza agli iscritti sulle modalità di voto durante il normale orario di lavoro.

Art. 6 - Scrutinio delle schede

Completate le attività di cui all'articolo che precede, il Seggio Elettorale Centrale il giorno successivo alle votazioni provvede:

- allo spoglio delle schede per corrispondenza pervenute direttamente all'indirizzo del Seggio Elettorale Centrale;
- allo scrutinio riassuntivo, sommando i voti pervenuti per corrispondenza con quelli espressi con votazione elettronica;
- a redigere apposito verbale dal quale risultino il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti effettivi, il numero delle schede scrutinate elettronicamente e di quelle cartacee, il numero delle schede bianche e di quelle nulle ed infine i voti espressi per via elettronica sommati a quelli delle schede pervenute per corrispondenza.

Il Seggio Elettorale Centrale, terminate le operazioni elettorali, trasmette il suddetto verbale e tutta la documentazione al Presidente.

Art. 7 - Validità delle Votazioni delle delibere dell'Assemblea Paritetica

Per l'approvazione degli iscritti delle delibere dell'Assemblea Paritetica si applica l'art. 15, comma 8, dello Statuto.

Art. 8 - Pubblicazione dei risultati elettorali

Il Presidente, entro i 5 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art.6 che precede e della comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 15 dello Statuto, convoca il Consiglio di Amministrazione per la proclamazione del risultato e le conseguenti delibere.

Il Presidente provvede altresì, nel più breve tempo possibile, a portare a conoscenza degli iscritti i risultati di cui sopra ed alla loro pubblicazione sul sito web del Fondo Pensione.

Art. 9 - Ricorso avverso i risultati elettorali

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle delibere di cui all'art. 8 che precede dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito web del Fondo Pensione. Detti ricorsi dovranno essere definiti dal Consiglio di Amministrazione entro i 7 giorni successivi alla presentazione, sentito il Seggio Elettorale Centrale.



Art. 10 - Conservazione materiale elettorale

Il materiale elettorale e le schede scrutinate devono essere conservate per almeno 3 mesi a cura dei Servizi Amministrativi del Fondo Pensione; scaduto tale termine si potrà procedere all'invio al macero del materiale ed alla cancellazione dei dati elettronici conservati, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Parte II

Elezione e nomina dei componenti l'Assemblea dei Delegati e per le elezioni dei Consiglieri e dei Sindaci (Articoli 16, 19 e 25 dello Statuto)

Art. 11 - Indizione delle Elezioni

Le elezioni, in rappresentanza degli iscritti, dei componenti l'Assemblea dei Delegati (art.16 dello Statuto), dei componenti il Consiglio di Amministrazione (art.19 dello Statuto) e dei componenti il Collegio Sindacale (art.25 dello Statuto) debbono svolgersi almeno 30 giorni prima della scadenza degli organi in carica e sono indette dal Presidente, il quale, sentito il Consiglio, provvede a diramare a tutti gli iscritti ed alle aziende un avviso, nel quale sono precisate le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto. Nell'avviso saranno altresì indicati i requisiti di eleggibilità necessari e la relativa documentazione da produrre per la presentazione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

L'avviso deve essere diramato entro il 20 dicembre dell'anno precedente la data fissata per le elezioni.

Il Presidente provvede inoltre ad informare le parti della fonte istitutiva affinché provvedano alla costituzione del Seggio Elettorale Centrale.

Art. 12 - Votanti

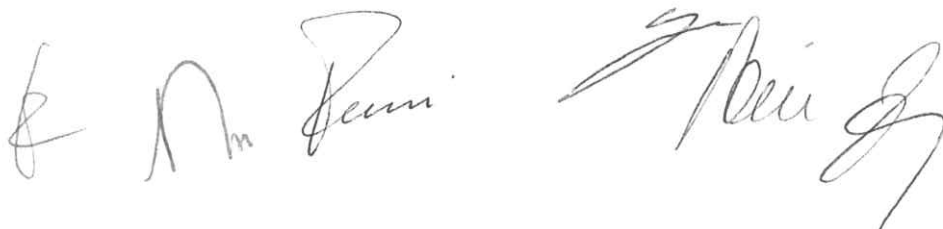
Partecipano alle votazioni gli iscritti, compresi i soggetti fiscalmente a carico purché maggiorenni, (di seguito "gli iscritti") che risultino tali al primo giorno del mese precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

Restano, pertanto, esclusi dalle votazioni i pensionati indiretti e i pensionati che fruiscono di rendita in convenzione assicurativa.

Art. 13 - Costituzione del Seggio Elettorale Centrale

Entro i 30 giorni successivi alla diramazione dell'avviso di cui al comma 2 dell'art.11 che precede, su invito del Presidente, si procede presso la Direzione Generale della Banca di Milano all'insediamento del Seggio Elettorale Centrale.

Per la composizione ed il funzionamento del seggio si applicano le previsioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.



Art. 14 - Funzioni del Seggio Elettorale Centrale

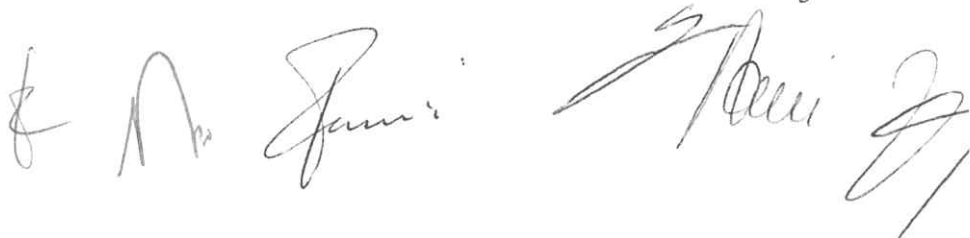
Il Seggio Elettorale Centrale ha la funzione di coordinare le attività elettorali secondo le procedure previste e di svolgere le operazioni necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni di voto. A tal fine, assolve, in particolare, ai seguenti compiti:

- entro 30 giorni prima della data fissata per le elezioni:
 - certifica le liste elettorali degli aventi diritto al voto, anche per le finalità di cui al successivo art 16, comma 1, sulla base dei dati forniti dal Fondo Pensione;
 - verifica le modalità di presentazione dei candidati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.15 e dell'avviso di cui art.11 del presente Regolamento;
 - raccoglie i nominativi dei candidati verificandone i requisiti di ammissibilità per la partecipazione alle elezioni, di cui all'art. 19, comma 2, dello Statuto, sentito eventualmente, ove ritenuto necessario, il Consiglio di Amministrazione;
 - redige l'elenco definitivo delle candidature come sopra ammesse in ordine alfabetico e lo trasmette ai Servizi Amministrativi per la pubblicazione sul sito del Fondo Pensione, per la composizione della scheda elettronica e per la stampa delle schede per il voto per corrispondenza;
 - provvede alla vidimazione delle schede per gli iscritti che votano per corrispondenza, preventivamente predisposte dai Servizi Amministrativi del Fondo e collabora con i Servizi stessi per la relativa spedizione;
 - porta a conoscenza degli iscritti, con l'ausilio dei Servizi Amministrativi del Fondo, i termini e le modalità di esercizio del diritto di voto;
- verifica la regolarità delle votazioni e la validità dei voti espressi;
- provvede allo scrutinio delle schede ricevute per corrispondenza sommando i voti espressi con quelli di coloro che hanno votato con il sistema elettronico;
- redige i verbali di cui al successivo art. 17 e li trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione unitamente a tutta la documentazione;

Art.15 - Presentazione delle candidature per l'Assemblea dei Delegati, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale

I candidati possono essere presentati, su modulistica predisposta dai Servizi Amministrativi del Fondo Pensione, con i seguenti limiti e modalità:

- dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della Fonte Istitutiva e/o del CCNL che provvedono a presentare, unitamente per tutte le aziende in cui risultino costituiti propri organismi sindacali aziendali, le rispettive candidature con un limite massimo complessivo di tre candidati all'Assemblea dei Delegati, di due candidati per il Consiglio di Amministrazione, di un candidato per il Collegio Sindacale e di un candidato per la carica di Sindaco supplente;
- In caso di presentazione di candidature congiunte tra più Organizzazioni Sindacali il limite massimo di candidati non può comunque superare, complessivamente, quello derivante dal rispetto del comma precedente;
- da almeno cinquanta iscritti al Fondo; ogni singolo iscritto può sottoscrivere una sola candidatura per ciascun organo elettivo (Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Sindaco supplente);



- tutte le candidature presentate devono essere accompagnate da una dichiarazione di accettazione della candidatura stessa da parte dell'interessato;

Le candidature devono pervenire al Seggio Elettorale Centrale entro 30 giorni dalla diramazione dell'avviso di cui all'art. 11 del presente regolamento, corredate da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità, di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Seggio Elettorale Centrale, verificati i requisiti di ammissibilità, provvede a redigere l'elenco delle candidature ammesse entro il terzo giorno successivo al termine previsto dal comma 2 del presente articolo e lo trasmette alla Presidenza del Fondo, con annessa la relativa documentazione. Le candidature ammesse devono essere, inoltre, portate a conoscenza degli iscritti con immediatezza mediante pubblicazione sul sito web del Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank..

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione di candidati devono pervenire per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Fondo. Detti ricorsi dovranno essere definiti dal Consiglio di Amministrazione entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione, sentito il Seggio Elettorale Centrale, allo scopo convocato.

Il Seggio Elettorale Centrale trasmette l'elenco dei candidati eleggibili ai Servizi Amministrativi per la pubblicazione sul sito web del Fondo e per la predisposizione delle schede elettorali (informatiche e cartacee) almeno 15 giorni prima della data delle elezioni. I nominativi dei candidati ammessi saranno trascritti sulla scheda elettorale in ordine alfabetico.

Art. 16 - Esercizio del diritto al voto

Il voto è espresso su scheda elettronica ovvero per corrispondenza, secondo le previsioni dell'art. 5 del presente regolamento.

Ogni iscritto può esprimere sulla scheda un massimo di quattro preferenze per i Delegati, di sei preferenze per i Consiglieri, di due preferenze per i Sindaci Effettivi e di una preferenza per il Sindaco Supplente in conformità con le previsioni degli articoli 16, 19 e 25 dello Statuto.

Art. 17 - Scrutinio delle schede

Completate le attività di cui all'articolo che precede, il Seggio Elettorale Centrale il giorno successivo alle votazioni provvede:

- allo spoglio delle schede pervenute per corrispondenza direttamente all'indirizzo del Seggio Elettorale Centrale;
- allo scrutinio riassuntivo sommando i voti pervenuti per corrispondenza con quelli espressi con votazione elettronica;
- a compilare, per ciascuna elezione, la lista dei nominativi che hanno riportato preferenze;
- a redigere appositi verbali per ciascuna elezione (Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) dal quale risultano il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti effettivi, il numero delle schede scrutinate elettronicamente e di quelle cartacee, il numero delle schede bianche e nulle e le preferenze espresse per ciascun candidato, sommando quelle raccolte per via elettronica, con quelle delle schede pervenute per corrispondenza.



Le elezioni dei Delegati, dei Consiglieri e dei Sindaci sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Il Seggio Elettorale Centrale, terminate le operazioni elettorali, trasmette i suddetti verbali e tutta la documentazione al Presidente.

Art. 18 - Nomina e revoca dei Delegati, dei Consiglieri e dei Sindaci in rappresentanza dei datori di lavoro

Entro la data prevista per la conclusione delle operazioni di voto la Banca comunica al Presidente, anche in rappresentanza delle altre aziende associate al Fondo, i nominativi dei diciotto Delegati, dei sei Consiglieri e dei componenti il Collegio Sindacale nominati in rappresentanza dei datori di lavoro.

La revoca dei Consiglieri o dei Sindaci in rappresentanza dei datori di lavoro deve essere comunicata dalla Banca, anche in rappresentanza delle altre aziende associate al Fondo, unitamente alla nuova nomina, al Presidente, il quale, entro i 5 giorni successivi, convoca il Consiglio per le conseguenti delibere.

Art. 19 - Proclamazione degli eletti e pubblicazione dei risultati elettorali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i 5 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art.17 che precede, convoca il Consiglio di Amministrazione per la proclamazione degli eletti in rappresentanza degli iscritti, in base al numero delle preferenze risultanti dalle liste compilate dal Seggio Elettorale Centrale, nel numero di diciotto Delegati, di sei Consiglieri, di due Sindaci Effettivi e di un Sindaco Supplente; in caso di parità di preferenze viene proclamato eletto chi risulta avere la maggiore anzianità di iscrizione al Fondo o, a parità di questa, la maggiore età.

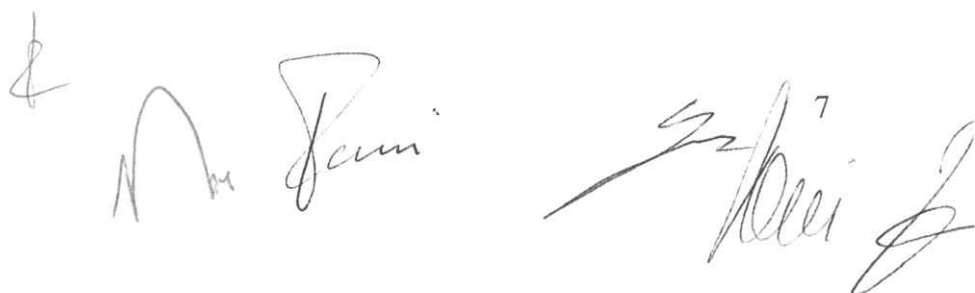
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede altresì, nel più breve tempo possibile, a portare a conoscenza degli iscritti i risultati di cui sopra ed alla loro pubblicazione sul sito del Fondo Pensione.

Art. 20 - Ricorso avverso i risultati elettorali

I ricorsi avverso i risultati elettorali devono pervenire al Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito del Fondo Pensione. Detti ricorsi dovranno essere definiti dal Consiglio di Amministrazione entro i 7 giorni successivi alla presentazione, sentito il Seggio Elettorale Centrale, allo scopo convocato.

Art. 21 - Conservazione materiale elettorale

Il materiale elettorale e le schede scrutinate devono essere conservate per almeno 3 mesi; scaduto tale termine si potrà procedere all'invio al macero del materiale ed alla cancellazione dei dati elettronici conservati, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art 3 del presente regolamento.



Art. 22 - Sostituzione dei Delegati, dei Consiglieri e dei Sindaci eletti in rappresentanza degli iscritti per cessazione o decadenza dall'incarico

Qualora nel corso del mandato uno o più componenti l'Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza degli iscritti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra per primo colui che ha raccolto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, seguendo, in caso di ulteriori sostituzioni, l'ordine decrescente delle preferenze ottenute.

In assenza di sostituti si procederà a nuove elezioni unicamente per i componenti mancanti i quali rimarranno in carica per il periodo residuo sino alla scadenza del mandato di quelli in carica.

Per la sostituzione dei Consiglieri o dei Sindaci che dovessero cessare o decadere dall'incarico per qualsiasi motivo trovano applicazione, rispettivamente, gli artt. 20 e 25 dello Statuto.

Art. 23 - Revoca di componente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in rappresentanza degli iscritti

La revoca dei Consiglieri o dei Sindaci eletti in rappresentanza degli iscritti può essere proposta da almeno 200 iscritti al Fondo, indirizzando la richiesta al Presidente, il quale, sentito il Consiglio, provvede a diramare a tutti gli iscritti ed alle aziende un avviso seguendo le modalità previste nell'articolo 11, con le seguenti particolarità:

- l'avviso nel quale devono essere precisate le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto viene diramato non oltre il trentesimo giorno successivo alla ricezione della relativa proposta da parte del Presidente;
- la scheda per la votazione conterrà il nominativo di un solo consigliere o sindaco con le sole indicazioni alternative "Favorevole" e "Contrario" anche in caso di revoca multipla o dell'intero organismo;

Il Seggio Elettorale Centrale, dopo aver effettuato lo spoglio riassuntivo delle schede pervenute per corrispondenza, sommate a quelle effettuate con votazione elettronica, redige il verbale contenente il risultato complessivo della votazione con modalità analoghe a quelle per le elezioni dei Delegati, dei Consiglieri e dei Sindaci e rimette, quindi, tutta la documentazione al Presidente, il quale entro i 5 giorni successivi alla ricezione della predetta documentazione, convoca il Consiglio per la proclamazione del risultato e le conseguenti delibere.

